

ORDINANZA n° 24 del 30/07/2019

Oggetto: ORDINANZA PER PULIZIA E MANUTENZIONE DI FOSSI IN AREE AGRICOLE E URBANE PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA E PER PREVENIRE FENOMENI DI ALLAGAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che:

La Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2 comma 1 esercita "tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di difesa del suolo", fatta eccezione per quelle non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia; in particolare, secondo quanto stabilito alla lettera f) del medesimo comma "la manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria" classificate ai sensi del Regio Decreto 523/1904, nonché la "manutenzione straordinaria del reticolo di gestione ed idrografico individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 e s.m.i. e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria (comma f bis);

Il Consorzio 2 Alto Valdarno provvede, tra l'altro, alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, di cui alla L.R. 79/2012 e aggiornato con DCR n. 20 del 2019, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;

L'elenco è consultabile al sito http://geoportale.lamma.rete.toscana.it/reticolo_enti_gestori/

Alla provincia di Arezzo compete la manutenzione ordinaria delle canalette di scolo della viabilità provinciale;

Al Comune di Cortona compete la manutenzione ordinaria delle canalette di scolo della viabilità comunale;

Premesso altresì che, al fine di rendere più sicura la viabilità secondaria di uso pubblico nonché le abitazioni interessate e di prevenire situazioni di allagamento, risulta necessario regolare il deflusso delle acque meteoriche e in particolare mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate ed i fossi che attraversano le proprietà private, soprattutto quelle prospicienti e adiacenti le strade comunali;

Vista l'ordinanza Sindacale n° 8 del 18/04/2019 "Prevenzione di caduta alberi sulla sede ferroviaria e prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie";

Considerato che occorre:

- garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione adiacenti le strade comunali, la viabilità ad uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni interessate;
- mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

Dato atto che:

- il non regolare scolo e deflusso delle acque può comportare, a causa del ristagno delle stesse,

l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico/sanitario, quali il richiamo per topi, il proliferarsi di insetti e la formazione di putrescenze maleodoranti;

- in alcuni fossi e canali da anni non vengono svolti i normali lavori di manutenzione quali: pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

Considerato che in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti delle scarpate non correttamente sfalciate;

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, necessario che si provveda allo spurgo e alla pulizia dei corsi d'acqua quali: canali, tombinature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

Visti:

- La Legge 12 luglio 2012, n. 100 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 59/2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" che in particolare apporta modifiche all'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità comunale di protezione civile;
- Il Codice Civile (artt. 861-891-892-893-897-909-910-911-913-915-916-917-976-1090-1091) relativi a distanze, allo scolo delle acque alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;
- Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. (in particolare artt. 5-15-16-17-29-30-31-32-33) che dettano disposizioni ed obblighi in merito al mantenimento di canali ed opere laterali alle strade;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (parte terza e parte quarta);
- Il R.D. 8 maggio 1904, n. 368 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (artt. 134,140);
- Il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- La legge 3 maggio 2019, n.37;
- Il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- La L.R. 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana.
- Il Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R Regolamento Forestale della Toscana.
- Il Regolamento Comunale di Igiene approvato dal Consiglio Comunale n.179 del 13/09/1939 e successive modifiche;
- Il Regolamento di Polizia locale di questo Comune approvato con D.C.C. n. 146 del 30.11.2001;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 art. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con riguardo alle competenze del Sindaco;

ORDINA

1) a tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani adiacenti ad abitazioni private, strade, piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, siano esse comunali, provinciali o vicinali, di procedere, agli interventi di seguito elencati che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di due cicli di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- **primo ciclo di manutenzione entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno**
- **secondo ciclo di manutenzione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno**

INTERVENTI DA EFFETTUARE:

- taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree





private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;

- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nella vicinanza di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;
- taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- escavazione, profilatura, risezionatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali in aree private, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombinati a confine tra le proprietà private, in modo tale da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
- rispettare, nelle arature dei terreni, la distanza minima prevista dal Regolamento per la difesa e il rispetto ambientale;
- autorizzare il passaggio/transito dei mezzi per l'esecuzione di tutte le operazioni di sfalcio dell'erba e/o pulizia dei fossi e/o canali a carico degli Enti preposti alla loro manutenzione;
- al fine di evitare il franamento delle sponde e l'inquinamento dei corsi d'acqua, nella effettuazione degli interventi sopra detti, è escluso in maniera categorica l'uso di qualsiasi tipo di diserbante/disseccante;

2) Ai soggetti privati proprietari e/o conduttori e/o utilizzatori a qualsiasi titolo di fossi e canali presenti nel territorio del Comune di Cortona (AR), con la tempistica di cui al punto 1), ciascuno per la propria quota di attivarsi al fine di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi inerenti una corretta tenuta dei beni a prevenzione del rischio idrogeologico sul territorio e al fine di evitare il verificarsi di disagi, danni e situazioni potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità, come segue:

riguardo ai fondi agricoli, ai fini del buon assetto idrogeologico ed in relazione alle condizioni locali, di adottare ogni accorgimento atto alla limitazione dell'erosione del suolo e alla regimazione delle acque, per cui risulta necessario in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare e comunque contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto prevedendo la realizzazione e/o il mantenimento in efficienza delle seguenti opere:

- tenere sempre ben puliti i fossi che circondano o dividono i terreni ed eventuali griglie esistenti;
- rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali di scolo, che per impeto di vento o qualsivoglia causa possono ostruire il fosso;
- nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenerne l'efficienza idraulica e tenere controllato lo sviluppo della vegetazione infestante;
- mantenere ovunque possibile una idonea protezione antierosiva del suolo, tramite la preservazione della copertura erbosa nei terreni a colture arboree o arbustive e attraverso strisce vegetate, siepi e filari nei terreni a colture seminative a distanza opportuna a seconda dell'acclività del fondo;
- predisporre sistemi di scoline e fossi ad opportuna distanza gli uni dagli altri a seconda della pendenza del terreno in modo da contenere la lunghezza del pendio in cui può svilupparsi il ruscellamento, consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche, curando di mantenere una distanza sufficiente dai cigli di scarpata in modo da evitare l'apporto di detriti e sedimenti alle proprietà contermini avendo cura che le acque raccolte vengano rilasciate in maniera controllata e non a dispersione in prossimità di scarpate o cigli potenzialmente destabilizzabili dalle acque da essi portate;
- effettuare la corretta manutenzione di ogni fosso o canale, ponendo maggior attenzione all'asportazione di tutto il materiale depositato da eventuali acque di piena, alla rimozione di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque in particolare nei passi carrai tombinati, al mantenimento di adeguate pendenze del letto e dell'acclività delle sponde e, più in generale, alla pulizia delle scarpate, argini e alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

3) è fatto divieto:



- di smaltire tutti i rifiuti derivanti da lavori di pulizia di corsi d'acqua con modalità diverse da quelle previste dal D.Lgs. 152/2006;
- depositare sul suolo pubblico ogni materiale dalla pulizia e manutenzione di fossi e canali;
- procedere alla pulizia di fossi attraverso incendio della vegetazione e uso di diserbanti e disseccanti;
- realizzare movimenti terra, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
- realizzare stradelli, scavi, fossati, muri, pavimentazioni e altri lavori non regolarmente autorizzati e controllati, che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nel fondo e/o provocare dissesti o fenomeni di instabilità dei terreni;
- realizzare sbarramenti o altri interventi non regolarmente autorizzati che possano pregiudicare il naturale deflusso delle acque nei fossi interpoderali e nei corsi d'acqua demaniali.
- installare di nuovi manufatti che possono arrecare pregiudizio alla corretta regimazione delle acque;
- accumulare nei fondi materiale di sfalcio o potature, che va smaltito nel rispetto della normativa vigente;
- modificare le quote del terreno con riporti o scavi che non siano funzionali alla sistemazione idraulica dell'area;
- riportare e stendere materiali di risulta da cantieri edili o scavi ed impermeabilizzare la superficie se non in funzione della realizzazione di opere strettamente necessarie all'accessibilità dell'area;

AVVERTE

Che l'inadempienza ai suddetti ordini sarà sanzionata a norma dell'art. 7-bis, comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., **nella misura compresa tra € 25,00 e € 500,00** e che tale sanzione sarà imputata in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente dei siti in cui le inadempienze avranno luogo, fermo restando che l'applicazione di qualsiasi sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;

Che oltre la sanzione pecuniaria di cui sopra :

- nel caso di accertata violazione presso aree prospicienti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i. e relativo Regolamento d'esecuzione e non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire i lavori e le opere prescritte;
- in caso di accertata violazione delle norma in materia ambientale, sarà elevata una sanzione pecuniaria calcolata ai sensi del capo I, titolo VI, del D.Lgs. n. 152/2006;
- in caso di accertata violazione delle norme previste dal R.D. 08/05/1904, n. 368 e dal R.D. 25/07/1904, n. 523, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalle medesime norme;
- in caso di accertata violazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia locale di questo Comune approvato con D.C.C. n. 146 del 30.11.2001, sarà applicato il regime sanzionatorio previsto dalle medesime norme;

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa al comandante della Polizia Municipale, il quale provvederà a verificarne l'applicazione;

che la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio comunale e la sua diffusione mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito internet del Comune;

che è escluso dalle disposizioni del presente atto il reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 e s.m.i. e il reticolo in gestione al Consorzio 2 Alto Valdarno;

Comune di Cortona

Piazza della Repubblica, 13 - 52044 Cortona (AR)

tel. 0575 6371 - fax 0575 603415

www.comunedicortona.it



che a carico di chiunque ometta di provvedere alla completa esecuzione di quanto prescritto dalla presente ordinanza, determinando la mancata eliminazione di pericolo, ovvero determinando nuove condizioni di pericolo, facendo salva l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, sarà oggetto di specifico accertamento con diffida a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'accertata violazione, fatto salva la produzione di idonea documentazione che attesti la reale e motivata impossibilità ad eseguire le opere nella tempistica indicata.

In caso di ulteriore inottemperanza, ovvero di mancata esibizione della documentazione giustificativa richiamata, sarà emessa specifica ordinanza contingibile ed urgente a carico del responsabile dell'omissione e, ove perduri l'inottemperanza oltre il termine nuovamente disposto, interverrà denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art.650 del Codice Penale, con riserva di esecuzione d'ufficio degli interventi necessari;

di trasmettere altresì la presente ordinanza a:

- Prefettura di Arezzo, protocollo.prefar@pec.interno.it
- Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Arezzo, com.prev.arezzo@cert.vigilfuoco.it
- Regione Toscana, regionetoscana@postacert.toscana.it
- ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, arpat.protocollo@postacert.toscana.it
- Amministrazione provinciale di Arezzo, protocollo.provar@postacert.toscana.it
- Consorzio 2 Alto Valdarno, consorzio2altovaldarno@cbaltovaldarno.it
- Stazione CC CORTONA, tar21790@pec.carabinieri.it
- Stazione CC CAMUCIA, tar25218@pec.carabinieri.it
- Stazione CC TERONTOLA, tar28346@pec.carabinieri.it
- Stazione CC MERCATALE DI CORTONA, tar22043@pec.carabinieri.it
- Stazione Carabinieri Forestale di Cortona, far43496@pec.carabinieri.it
- Nuove Acque S.p.A., info@pec.nuoveacque.it
- Polizia Municipale del Comune di Cortona, *sede*
- Ufficio Manutenzione del Comune di Cortona, *sede*
- Ufficio Edilizia del Comune di Cortona, *sede*
- Ufficio Ambiente del Comune di Cortona, *sede*

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 L. 689/1981 e art. 133 D.Lsg. 104 del 02.07.2010 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 e ss.mm.ii.)

IL SINDACO

Luciano Meoni



